



**PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXI**

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO**

**24 dicembre 2020**

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 24 del mese di dicembre duemilaventi alle ore 14,30 in Torino, in videoconferenza tramite cisco webex, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 21 dicembre 2020 recapitato nel termine legale previsto per la convocazione in via d'urgenza - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:  
Antonio CASTELLO - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO

Sono assenti i Consiglieri:  
Alberto AVETTA - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA - Silvio MAGLIANO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:  
Zona omogenea 1 "Torino città"

**OGGETTO:** ADDENDUM PER PROROGA SCADENZA AL 30/06/2022 DEL CONTRATTO COSTITUTIVO DI DIRITTO D'USO ONEROSO REP. NR. 5730 DEL 15/12/2014 A FAVORE DEL COMUNE DI GRUGLIASCO RELATIVO AL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN GRUGLIASCO VIA A. SORDI 13 E DISTINTO AL N.C.E.U. AL FG. 14, MAPPALE 165, E PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTA' METROPOLITANA E COMUNE DI GRUGLIASCO.

**ATTO N. DEL \_CONS 66**



## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1, comma 50, della legge 56/2014, che prevede che “ alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003 , n. 131”;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n.37916/2014 del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell’elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014;

Premesso che:

La Città Metropolitana di Torino è proprietaria di un complesso sportivo sito in Grugliasco, in Via Alberto Sordi n. 13 (già Strada Campagnola n. 68) – distinto al N.C.E.U. al Fg. 14 mappale 165, composto da diversi campi per il gioco del calcio, edifici adibiti a spogliatoi e servizi, nonché aree a parcheggio;

Il suddetto impianto è stato concesso dalla ex Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino) alla Società Polisportiva Dilettantistica a responsabilità limitata “San Remo 72” fino al 31/12/2015, con contratto n. rep. 6290 del 23 marzo 1999, successivamente modificato con convenzione n. rep. 8887 del 10 marzo 2004 di ampliamento della predetta concessione;

In data 17 giugno 2004 veniva stipulata convenzione n. rep. 9028 per la ristrutturazione funzionale del Centro calcistico Provinciale sito in Grugliasco e la concessione della garanzia fidejussoria da parte della ex Provincia (ora Città metropolitana) per il finanziamento concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo alla Società Sportiva Dilettantistica a r.l. “San Remo 72”, con scadenza al 31/12/2015;

Con nota del Sindaco del Comune di Grugliasco n. prot. 17335 del 16 maggio 2012, l’Amministrazione Civica ha richiesto alla ex Provincia di Torino (ora Città metropolitana) di acquisire un titolo di utilizzo sui suddetti immobili al fine di procedere ad un’amministrazione diretta dei rapporti con la società sportiva del proprio territorio;

Con le Deliberazioni di C.P. di Torino n. 24078/2013 e Deliberazione di C.C. n. 21/2013 è stato approvato lo schema di contratto del diritto d’uso dell’immobile citato;

Con contratto di diritto d’uso rep. n. 5730 del 15 dicembre 2014 le Amministrazioni hanno disciplinato i rapporti patrimoniali relativi al suddetto immobile;

Con nota del 22/05/2019 la Società Polisportiva “San Remo 72” ha formalmente manifestato la propria disponibilità all’acquisto dei terreni di proprietà della Città metropolitana di Torino censiti al C.T. al Foglio 14 mappale 165 ed ai terreni ad esso limitrofi necessari ad un futuro ampliamento

dell'impianto sportivo;

Con nota prot. n. 75631 del 10/09/2019 la Città metropolitana di Torino ha declinato tale richiesta in quanto l'Ente non intende parcellizzare la proprietà adiacente Corso Allamano prediligendo forme di razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare rivolte alla redditività di medio-lungo periodo e consolidando al contempo le attività sportive presenti;

Con nota del 03/04/2020 la Società Polisportiva "San Remo 72" a fronte degli oggettivi disagi causati dall'emergenza sanitaria in atto, ha richiesto la proroga della naturale scadenza del contratto originario prevista al 31/12/2020;

Con nota prot. n. 28644 del 20/04/2020 la Città metropolitana di Torino nel rapporto contrattuale con il Comune di Grugliasco si è resa disponibile alla posticipazione della scadenza del diritto d'uso prevista originariamente al 31/12/2020, ritenendo adeguata una proroga della scadenza contrattuale al 30/06/2022;

La posticipazione della scadenza contrattuale dovrà comunque garantire e salvaguardare tutti gli impegni economici, gli adempimenti e gli oneri del Comune nei confronti dell'Ente metropolitano evocati dal contratto Rep. n. 5730 e quelli previsti nel subentro del Comune nella convenzione Rep. n. 9028 del 17/06/2004 e nei precedenti contratti da essa invocati;

Dato atto che:

La Città metropolitana di Torino e il Comune di Grugliasco hanno nei loro obiettivi comuni la valorizzazione e il consolidamento delle attività sportive nel territorio di Grugliasco con particolare riferimento alle aree adiacenti al Corso Allamano dove sono concentrati importanti poli sportivi;

E' interesse delle due Amministrazioni adottare scelte sinergiche, nel rispetto delle rispettive sfere di competenza, che inneschino processi di valorizzazione dei patrimoni immobiliari degli Enti e garantiscano sviluppi economici e sociali sul territorio di Grugliasco;

In coerenza a tali obiettivi i competenti uffici dei due Enti si sono attivati con tavoli tecnici di confronto propedeutici alla stipula di un "Protocollo di Intesa" che definisca le linee e i principi condivisi dalle due Amministrazioni, definendo degli ambiti urbani di intervento;

Con nota prot. n. 18666 del 04/03/2020 la Città metropolitana di Torino ha comunicato al Comune di Grugliasco la propria disponibilità alla stipula di un "Protocollo di Intesa" (ALLEGATO C, C1) tra le due Amministrazioni con l'intento di regolamentare e valorizzare i beni di proprietà della Città metropolitana di Torino sul territorio di Grugliasco con particolare riguardo alle funzioni sportive sui terreni attualmente utilizzati dalla Società Sportiva "San Remo 72" e le aree interne al complesso scolastico Barocchio;

Con deliberazione di C.C. n. 66 del 24/12/2020 è stato approvato l'addendum contrattuale che prevede la proroga della scadenza al 30/06/2022 del diritto d'uso rep. n. 5730 del 15 dicembre 2014 e del protocollo d'intesa tra il Comune di Grugliasco e la Città metropolitana di Torino;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della proroga della scadenza e del protocollo d'intesa per le motivazioni di interesse pubblico che coinvolgono le funzioni istituzionali della Città

metropolitana;

Visto lo schema dell'addendum contrattuale (ALLEGATO 1) e suoi relativi allegati (ALLEGATI A,B,C, C1) parti integranti e sostanziali al presente atto;

Sentita la I° Commissione Consiliare in data 17 dicembre 2020;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitanano del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitanani, a seguito della consultazione elettorale del 9 ottobre 2016, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 10 ottobre 2016;

Visto l'articolo 30 e l'art. 42 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 1 comma 85 lett. e) della succitata Legge n. 56/2014;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché del Dirigente Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

Visti gli articoli 20, 29 e 48 della Statuto Metropolitanano;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dalla Sindaca sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse, lo schema dell'Addendum (ALLEGATO 1) per la proroga della scadenza al 30/06/2022 del contratto costitutivo diritto d'uso oneroso rep. n. 5730 del 15/12/2014 a favore della Città di Grugliasco del complesso sportivo sito in Grugliasco in Via Alberto Sordi 13 distinto al N.C.E.U. al Foglio 14 mappale 165 e relativi allegati ad esso annessi (ALLEGATO A, B, C, C1), garantendo e salvaguardando tutti gli impegni economici, gli adempimenti e gli oneri del Comune, con stretto riferimento al solo complesso sportivo Andrea Fortunato, nei confronti dell'Ente metropolitanano, così come evocati dal contratto Rep. n. 5730, e quelli previsti nel subentro del Comune nella convenzione Rep. n. 9028 del 17/06/2004 e nei precedenti contratti da essa invocati;
2. di approvare il "Protocollo d'Intesa" (ALLEGATO C, C1) che definisce le linee guida e i principi generali nonché le attività conseguenti da parte degli Enti coinvolti con particolare riferimento alla stipula dei successivi atti per una più efficace gestione dei terreni di proprietà della Città metropolitana di Torino, nonché gli impegni reciproci in relazione a dette attività;

3. di demandare a successivi atti degli organi competenti l'attuazione degli impegni contenuti nel "Protocollo di Intesa", unitamente alle operazioni necessarie e propedeutiche ad ogni provvedimento attuativo e di dettaglio;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~

*(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan Marocco per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).*

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività.

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale.

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli 12

Appendino - Azzarà - Bianco - Carena - Castello - De Vita - Grippo - Grosso - Marocco - Martano - Montà - Tecco

**La deliberazione risulta approvata ed immediatamente esecutiva.**

~~~~~

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA  
Chiara Appendino

**Addendum per proroga scadenza al 30/06/2022 del contratto costitutivo diritto d'uso oneroso rep.n. 5730 del 15/12/2014 a favore della Città di Grugliasco del complesso sportivo sito in Grugliasco in Via Alberto Sordi 13 distinto al N.C.E.U. al Foglio 14 mappale 165.**

tra

**Città Metropolitana di Torino**, con sede in Torino (TO), corso Inghilterra n. 7, codice fiscale: 01907990012, in persona del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio dott. Enrico MINIOTTI, nato a Torino, il 20/09/1963, C.F. MNTNRC63P20L219A, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in qualità di legale rappresentante per la "Città Metropolitana di Torino" nel proseguo denominata "**Città metropolitana**"

e

**Comune di Grugliasco**, con sede in Grugliasco, P.zza Matteotti n. 50, C.f. 01472860012, in persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing Grazia Maria TOPI nata a Casale Monferrato (AL) il 29/09/1966 - domiciliata per la carica presso il Palazzo Civico, Piazza Matteotti n. 50, che interviene in questo atto ai sensi del vigente Statuto comunale ed art. 51 del Regolamento dei contratti, approvato con Delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ nel proseguo denominato "**Comune**"

Premesso che

- a) La Città Metropolitana di Torino è proprietaria di un complesso sportivo sito in Grugliasco, in Via Alberto Sordi n. 13 (già Strada Campagnola n. 68) – distinto al N.C.E.U. al Fg. 14 mappale 165, composto da diversi campi per il gioco del calcio, edifici adibiti a spogliatoi e servizi, nonché aree a parcheggio;
- b) Il suddetto impianto è stato concesso dalla ex Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino) alla Società Polisportiva Dilettantistica a responsabilità limitata "San Remo 72" fino al 31/12/2015, con contratto n. rep. 6290 del 23 marzo 1999, successivamente modificato con convenzione n. rep. 8887 del 10 marzo 2004 di ampliamento della predetta concessione;
- c) In data 17 giugno 2004 veniva stipulata convenzione n. rep. 9028 per la ristrutturazione funzionale del Centro calcistico Provinciale sito in Grugliasco e la concessione della garanzia fidejussoria da parte della ex Provincia (ora Città metropolitana) per il finanziamento concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo alla Società Sportiva Dilettantistica a r.l. "San Remo 72", con scadenza al 31/12/2015;
- d) Con nota del Sindaco Sindaco del Comune di Grugliasco n. prot. 17335 del 16 maggio 2012, l'Amministrazione Civica ha richiesto alla ex Provincia di Torino (ora Città metropolitana) di acquisire un titolo di utilizzo sui suddetti immobili al fine di procedere ad un'amministrazione diretta dei rapporti con la società sportiva del proprio territorio;

- e) Con le Deliberazioni di C.P. di Torino n. 24078/2013 e Deliberazione di C.C. n. 21/2013 è stato approvato lo schema di contratto del diritto d'uso dell'immobile citato;
- f) Con contratto di diritto d'uso rep. n. 5730 del 15 dicembre 2014 le Amministrazioni hanno disciplinato i rapporti patrimoniali relativi al suddetto immobile;
- g) Con nota del 22/05/2019 la Società Polisportiva "San Remo 72" ha formalmente manifestato la propria disponibilità all'acquisto dei terreni di proprietà della Città metropolitana di Torino censiti al C.T. al Foglio 14 mappale 165 ed ai terreni ad esso limitrofi necessari ad un futuro ampliamento dell'impianto sportivo;
- h) Con nota prot. n. 75631 del 10/09/2019 la Città metropolitana di Torino ha declinato tale richiesta in quanto l'Ente non intende parcellizzare la proprietà adiacente Corso Allamano prediligendo forme di razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare rivolte alla redditività di medio-lungo periodo e consolidando al contempo le attività sportive presenti;
- i) Con nota del 03/04/2020 la Società Polisportiva "San Remo 72" a fronte degli oggettivi disagi causati dall'emergenza sanitaria in atto, ha richiesto la proroga della naturale scadenza del contratto originario prevista al 31/12/2020;
- l) Con nota prot. n. 28644 del 20/04/2020 la Città metropolitana di Torino nel rapporto contrattuale con il Comune di Grugliasco si è resa disponibile alla posticipazione della scadenza del diritto d'uso prevista originariamente al 31/12/2020, ritenendo adeguata una proroga della scadenza contrattuale al 30/06/2022;
- m) La posticipazione della scadenza contrattuale dovrà comunque garantire e salvaguardare tutti gli impegni economici, gli adempimenti e gli oneri del Comune nei confronti dell'Ente metropolitano evocati dal contratto Rep. n. 5730, e quelli previsti nel subentro del Comune nella convenzione Rep. n. 9028 del 17/06/2004 e nei precedenti contratti da essa invocati;
- n) La Città metropolitana di Torino e il Comune di Grugliasco hanno nei loro obiettivi comuni la valorizzazione e il consolidamento delle attività sportive nel territorio di Grugliasco con particolare riferimento alle aree adiacenti al Corso Allamano dove sono concentrati importanti poli sportivi;
- o) E' interesse delle due Amministrazioni adottare scelte sinergiche, nel rispetto delle rispettive sfere di competenza, che inneschino processi di valorizzazione dei patrimoni immobiliari degli Enti e garantiscano sviluppi economici e sociali sul territorio di Grugliasco;
- p) in coerenza a tali obiettivi i competenti uffici dei due Enti si sono attivati con tavoli tecnici di confronto propedeutici alla stipula di un "Protocollo di Intesa" che definisca le linee e i principi condivisi dalle due Amministrazioni, definendo degli ambiti urbani di intervento;
- q) Con nota prot. n. 18666 del 04/03/2020 la Città metropolitana di Torino ha comunicato al Comune di Grugliasco la propria disponibilità alla stipula di un

“Protocollo di Intesa” (ALLEGATO C) tra le due Amministrazioni con l'intento di regolamentare e valorizzare i beni di proprietà della Città metropolitana di Torino sul territorio di Grugliasco con particolare riguardo alle funzioni sportive sui terreni attualmente utilizzati dalla Società Sportiva “San Remo 72” e le aree interne al complesso scolastico Barocchio;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue, ad integrazione delle pattuizioni contenute nel Contratto che mantengono, ove non espressamente derogate, la loro piena validità ed efficacia.

## **1. Premesse ed allegati**

Premesse ed allegati formano parte integrante e sostanziale dell'Addendum.

Sono allegati:

A. Contratto diritto d'uso Rep. n. 5730 del 15/12/2014.

B. Planimetria del contratto Rep. n. 5730 del 15/12/2014 (Solo Area Fg. 14 part. 165).

C. Protocollo di Intesa tra C.M.TO e Comune di Grugliasco.

## **2. Durata**

La Città Metropolitana proroga al Comune di Grugliasco la scadenza del diritto d'uso oneroso del contratto rep. n. 5730 del 15 dicembre 2014 alle stesse condizioni contrattuali richiamate dal citato contratto, del solo impianto sportivo citato in premessa sito in Grugliasco, in Via Alberto Sordi n. 13 (già Strada Campagnola n. 68) – distinto al N.C.E.U. al Fg. 14 mappale 165, composto da diversi campi per il gioco del calcio, edifici adibiti a spogliatoi e servizi, nonché aree a parcheggio sino al **30/06/2022**.

## **1. 3. Privacy**

Ad espressa modifica ed integrale sostituzione dell'art. 22 del Contratto, le Parti, che sono da intendersi titolari dei dati personali forniti e raccolti in merito al Contratto ed all'Addendum, si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali come definito dall'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (il “**Regolamento**”) esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto e dell'Addendum e per la durata dei medesimi. In quanto titolari, le Parti si obbligano al più scrupoloso rispetto di tutte le obbligazioni dettate dal Regolamento.

## **4. Varie**

Qualsiasi modificazione e/o integrazione all'Addendum sarà concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto, fermi e invariati tutti gli altri articoli non interessati dalla modifica e/o integrazione stessa. Qualora, per qualsivoglia motivo, talune disposizioni dell'Addendum fossero o divenissero invalide o inefficaci, ovvero fossero dichiarate tali da un'autorità giudiziaria o da altra autorità competente, sulla base della normativa applicabile le Parti sostituiranno tali disposizioni invalide con delle nuove disposizioni che abbiano, per quanto possibile, il medesimo fine delle disposizioni invalide e siano conformi alla normativa vigente.

**5. Efficacia**

Il presente atto sarà impegnativo per le Parti ad avvenuta sottoscrizione del medesimo, previa adozione di apposito provvedimento di approvazione.

**6. Spese d'atto**

Tutte le spese della presente scrittura e delle sue copie, ivi comprese quelle inerenti ai bolli e alla registrazione, ad imposte, tasse, canoni riguardanti la presente concessione sono a carico delle parti in quota parte (50%). La Città metropolitana di Torino si occuperà della registrazione dell'atto nei termini di legge, consegnando la copia parte debitamente registrata al Comune di Grugliasco.

Si richiede la registrazione ad imposta fissa, ai sensi dell'art.1, comma 1 della Prima Parte della Tariffa del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e s.m.i.

Torino,

- Per la Città Metropolitana di Torino:

---

- Per il Comune di Grugliasco

---

E=2500

N=1000

Ufficio Provinciale di Torino - Territorio Servizi Catastali - Direttore DR CHIOZZA STEFANO GIUSEPPE



Vis. tel. (0,90 euro)

I Particella: 165

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

### **TRA**

**LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO** con sede legale in Torino, via ..... n....,rappresentata da....., nato .....il .....a....., (di seguito Città Metropolitana)

### **E**

**IL COMUNE DI GRUGLIASCO** con sede legale in Grugliasco, via ..... n....,rappresentata da....., nato .....il .....a....., (di seguito Comune)

### **PER**

#### **LA VALORIZZAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE NELLE AREE DI GRUGLIASCO DI PROPRIETA' DELLA C.M. ADIACENTI AL CORSO ALLAMANO TRA VIA CREA E STRADA DEL GERBIDO**

### **PREMESSO CHE**

La Città metropolitana, in tema di impiantistica sportiva, nel più ampio complesso di norme afferenti il settore sport di rango costituzionale, nazionale e regionale, non dispone più di funzioni specifiche relative gestione delle strutture sportive ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Tali funzioni sono al contrario in capo alle competenze del Comune, e pertanto in un'ottica di collaborazione istituzionale tra enti locali territoriali e di corretta allocazione delle attività connesse alle funzioni così come riattribuite dal nuovo contesto normativo, il presente Protocollo intende favorire la maggiore interazione e sinergia possibile tra le sfere di interesse della Città Metropolitana e del Comune, sulle questioni che riguardano il territorio con particolare attenzione a:

- gli sviluppi economici e sociali;
- i processi di valorizzazione dei patrimoni immobiliari degli Enti coinvolti;
- assicurare la maggior condivisione delle scelte in ordine ai bisogni comuni;
- individuare le modalità di intervento più efficaci anche attraverso forme di raccordo tra le istituzioni pubbliche.

E' interesse delle parti che il sistema scolastico e quello sportivo (come nel caso specifico risultando complementari e strettamente correlati) si sviluppino secondo criteri di modernità nella programmazione

delle attività nell'ambito di scelte orientate ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondenti ai bisogni della comunità locale del territorio;

### **VISTO CHE**

E' interesse delle parti che gli "insediamenti a forte vocazione sportiva" nel Comune di Grugliasco, importante realtà territoriale di riferimento della prima cintura di Torino, riflettano anche una crescita culturale, economica e sociale dei territori limitrofi e che tale risultato possa essere sostenuto da una azione coordinata delle funzioni e delle prerogative delle rispettive istituzioni;

### **DATO ATTO CHE**

la Città Metropolitana e il Comune, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono cooperare per lo sviluppo di azioni di intento comune con particolare riferimento a:

- crescita economico, sociale e culturale del territorio mediante modelli di governance dei processi;
- potenziamento delle relazioni istituzionali volte ad integrare un'ampia pluralità di prospettive e soggetti con il fine di promuovere l'attività sportiva in coerenza con le vocazione storiche dell'area.

Tra i vari interessi pubblici lo sport, pur non rientrando più nelle funzioni metropolitane a partire dal 2015, svolge comunque un ruolo sociale fondamentale, rappresenta uno strumento di educazione e un catalizzatore di valori universali positivi e raffigura un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale.

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI**

Con il presente protocollo le Parti concordano di impegnarsi per agevolare quelle attività in ambito sportivo favorendo processi di innovazione sociale e di sviluppo economico nell'ottica della massima integrazione fra territorio e Istituzioni.

Le Parti concordano inoltre le principali tematiche su cui collaborare nonché sulle strategie da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi che si articolano nei seguenti punti:

- promuovere le eccellenze sportive in vari ambiti con interventi a sostegno delle associazioni dilettantistiche di ogni disciplina per incentivare l'attività sportiva e valorizzare il talento tra i giovani;
- prediligere convenzioni pluriennali e trasversali a tutte le discipline con lo scopo di incentivare la

pratica sportiva tra i giovani;

- migliorare gli ambiti urbani della comunità locale sviluppando modelli di governance flessibili, efficaci e replicabili anche in altri contesti e che possano funzionare da stimolo per le politiche ambientali volte a intervenire in situazioni territoriali di disagio sociale ed economico;
- pianificare e programmare, con politiche di rifunzionalizzazione del patrimonio pubblico, tra cui anche gli impianti sportivi, un utilizzo del territorio consapevole con iniziative volte all'aggregazione e socializzazione in contesti periferici;
- sviluppare politiche per la residenzialità studentesca che possano calmierare il mercato degli affitti per gli studenti;
- integrare le Società sportive e il sistema scolastico territoriale, con particolare attenzione agli istituti di secondo grado;
- agevolare le comunità studentesche anche attraverso servizi che facilitino la nascita di contesti e aggregazioni collettive (studenti e cittadini), con politiche di urbanizzazioni favorevoli allo sviluppo economico di poli con destinazioni d'uso (campus, strutture e complessi polifunzionali a destinazione commerciale, culturale, sportiva, verde, etc.) che facilitino un'integrazione omogenea fra territorio e poli scolastici.

## **ART. 2 IMPEGNI DELLE PARTI**

La **Città metropolitana** si impegna a:

- favorire politiche insediative sul proprio patrimonio immobiliare disponibile e indisponibile nel territorio di Grugliasco temperando le esigenze metropolitane di redditività dei propri immobili in coerenza alle specifiche strategie di gestione immobiliare correlate allo sviluppo di poli scolastici e sportivi integrati con la sostenibilità dei modelli gestionali da adottare, anche in relazione alla disponibilità di ore per le attività istituzionali e scolastiche;
- incoraggiare la crescita economica locale e lo sviluppo strategico anche con l'ausilio di azioni e politiche di raccordo tra i territori limitrofi;
- recepire e fare proprie, coordinandole, iniziative di gestione territoriale a livello locale incoraggiando sinergie tra le istituzioni scolastiche di propria competenza e le strutture sportive di interesse comunale direttamente e indirettamente funzionali ai propri piani strategici di gestione del territorio e del proprio patrimonio immobiliare;

Il **Comune** si impegna a:

- dare attuazione e procedere alle varianti urbanistiche (Sub-ambito A e sub-ambito B), in coerenza alle sinergie condivise con la Città metropolitana, che dovessero rendersi necessarie al fine di individuare le migliori risposte possibili ai nuovi bisogni della collettività;

- proporre alla Città metropolitana le iniziative di sviluppo in ambito territoriale diffuso e antropico, in risposta alle esigenze della collettività e delle realtà sportive ad essa connesse di interesse comunale e sovra-comunale;

Le Parti si impegnano inoltre a:

- avviare attività sinergiche e coerenti con i vigenti strumenti urbanistici regolatori del territorio all'interno di una cornice urbanistica che tenga conto delle specifiche esigenze degli Enti coinvolti e dei programmi di tutti gli attori interessati nell'ambito urbano di riferimento;
- valutare la possibilità di compiere congiuntamente approfondimenti tra i fruitori, attuali e futuri delle strutture sportive e scolastiche, per verificare l'offerta di servizi che dovranno essere rispondenti alle esigenze della collettività.
- Stipulare contratti successivi tra i due Enti per le aree definite dal presente Protocollo d'Intesa, propedeutici ad una gestione diretta e più efficace dei rapporti con le società sportive del territorio locale.

### **ART. 3 – AMBITO URBANO OGGETTO DELL'ACCORDO E SPECIFICAZIONE DELLE PROGETTUALITA' DA METTERE IN ATTO.**

Le aree oggetto del presente protocollo d'intesa nel Comune di Grugliasco, verso le quali si possono identificare le competenze socio-sportive, sono ricomprese nell'ambito urbano definito da: Strada del Barocchio all'angolo con Corso Allamano, tratto di Corso Allamano, Via Crea, Via Alberto Sordi, tratto di Corso Allamano, Strada del Gerbido, Strada del Barocchio. (Allegato 1)

Le aree hanno destinazioni varie tra cui: servizi e attrezzature di interesse generale (parco sportivo e attrezzature collettive private), agricola, istruzione superiore.

Al momento, ferma restando la possibilità di concordare ulteriori specifiche progettualità, vengono individuati due subambiti specifici di progetto coerenti con le finalità del presente protocollo e specificatamente:

**Subambito a)**: corrisponde all'area di proprietà della Città Metropolitana su cui attualmente insistono il Complesso scolastico del Barocchio e l'impianto sportivo, attualmente gestito dal CUS TORINO, nonché le aree ad esso immediatamente adiacenti.

**Subambito b)**: corrisponde all'area su cui attualmente insistono l'impianto sportivo "Andrea Fortunato" e le attività per l'addestramento dei cani.

Per quanto riguarda il **Subambito a)**, ferma restando la necessità di destinare l'impianto per lo svolgimento delle attività curriculari dell'istituto scolastico, l'obiettivo è finalizzato ad un potenziamento/ampliamento dell'impianto, destinato principalmente alla pratica del rugby, da realizzarsi attraverso nuovi investimenti per lo sviluppo di un progetto che preveda, tra l'altro, un miglioramento

dell'accessibilità dell'impianto e l'inserimento di destinazioni complementari e di servizio che possano contribuire a potenziare il suo ruolo di luogo di relazione e socializzazione.

Si rimanda alla sottoscrizione di un contratto pluriennale tra i soggetti coinvolti la regolamentazione degli aspetti gestionali ed economici delle attività.

Per quanto attiene **Subambito b)** l'obiettivo è quello di un ampliamento dell'impianto sportivo esistente alle aree sul fronte della via Alberto Sordi attualmente utilizzate per l'addestramento dei cani (attività che potrebbero essere spostate sulle aree agricole adiacenti sempre di proprietà della Città Metropolitana) e lo sviluppo di un progetto di potenziamento della pratica sportiva in atto.

Il ruolo aggregativo dell'impianto sportivo e la sua funzione sociale saranno garantite dalla promozione dello sport e dalle seguenti agevolazioni che il soggetto privato dovrà garantire:

- essere una società sportiva iscritta alla F.I.G.C. da almeno 15 anni, con documentata esperienza nel settore giovanile, anche attraverso collaborazioni attive con società sportive a carattere professionistico;
- destinare, in accordo con il Comune e con la Città metropolitana di Torino, non meno di 200 ore/anno di utilizzo dei campi agli istituti scolastici e agenzie formative del territorio di Grugliasco nella fascia oraria 8-16, con priorità per il complesso del Barocchio, istituti e agenzie formative delle adiacenti Borgate Gerbido e Lesna;
- promuovere progetti di integrazione sociale e attività legate allo sport e salute in accordo con il Comune di Grugliasco, con priorità per le associazioni con finalità sportive e sociali del territorio di Grugliasco;

#### **ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente protocollo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed ha durata di anni cinque, con possibilità di rinnovo, per ugual durata.

Torino .....


Città Metropolitana

La Sindaca

Comune di Grugliasco

Il Sindaco





CITTÀ DI GRUGLIASCO

(Prov. di Torino)

(atto esente da imposta di bollo, art. 16 tabella B D.P.R. 26.10.1972 n. 642)

CONTRATTO COSTITUTIVO DIRITTO D'USO E CONCESSIONE  
DI UTILIZZO A FAVORE DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO DA  
PARTE DELLA PROVINCIA DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA REP. N. 5730

L'anno duemilaquattordici il giorno *quindici* del mese di *dicembre*

(15/12/2014)

in Grugliasco, in una sala del Palazzo Comunale, in Piazza Matteotti  
n. 50

Innanzi a me Dott. Luca COSTANTINI, Segretario Generale del  
Comune di Grugliasco,

PREMESSO CHE

- la Provincia di Torino è proprietaria di un complesso sportivo sito  
Grugliasco, in Via Alberto Sordi n° 13 (già Strada Campagnola n. 68) -  
distinto al N.C.E.U. al Foglio 14 mappale n. 165, composto da diversi  
campi per il gioco del calcio, edifici adibiti a spogliatoi e servizi,  
nonché aree di parcheggio;

- il suddetto impianto è stato concesso dalla Provincia alla Società  
Polisportiva Dilettantistica a responsabilità limitata "San Remo 72"  
fino al 31 dicembre 2015, con contratto n. rep. 6290 del 23 marzo 1999,  
successivamente modificato con convenzione n. rep. 8887 del 10  
marzo 2004 di ampliamento della predetta concessione;

- in data 17 giugno 2004 veniva stipulata convenzione n. rep. 9028 per

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca COSTANTINI

IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.  
Ing. Graziella Maria TOPI

la ristrutturazione funzionale del Centro calcistico Provinciale sito in Grugliasco e la concessione della garanzia fidejussoria da parte della Provincia per il finanziamento concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo alla Società Sportiva Dilettantistica a r.l. "San Remo 72", con scadenza anch'essa al 31/12/2015;

- la Provincia di Torino è altresì proprietaria di un edificio scolastico sito in Grugliasco, Corso Allamano n. 120, sede del L.S. "M. Curie", comprensivo di un'area parcheggio distinta al N.C.T al Foglio 14 mappale n. 190, ricompresi nel patrimonio indisponibile dell'Ente;

- il predetto terreno è stato attribuito al Comune di Grugliasco con atto di concessione onerosa n. rep. 11993 del 8 ottobre 2007;

- con nota del Sindaco del Comune di Grugliasco n. prot. 17335 del 16 maggio 2012, l'Amministrazione Civica ha richiesto alla Provincia di Torino di acquisire un titolo di utilizzo sui suddetti immobili al fine di procedere ad un'amministrazione diretta dei rapporti con le società sportive e culturali del proprio territorio;

- con il presente atto le Amministrazioni intendono disciplinare in modo organico i rapporti patrimoniali relativi ai suddetti immobili, da destinarsi alle finalità predette;

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24078/2013 del 19 novembre 2013 -allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera "A"- la Provincia di Torino, in qualità di proprietario, ha autorizzato la costituzione del diritto d'uso e la concessione a favore della Città di Grugliasco, rispettivamente dell'impianto sportivo sito in Via Alberto Sordi n° 13 (già Strada Campagnola n. 68) -

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca COSTANTINI

IL DIRIGENTE SETTORE U.L. PP.  
Ing. Grazia Maria TOPI

Grugliasco, e dell'area attigua al parcheggio del L.S. "M. Curie", in  
Corso Allamano n. 120 - Grugliasco;

- con deliberazione del Consiglio del Comunale n. 21 del 23 aprile  
2013 -allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera "B" - il  
Comune di Grugliasco ha deliberato la costituzione, a proprio favore  
dei medesimi diritti;

- lo schema del presente contratto è stato approvato con le sopracitate  
Deliberazioni C. P. di Torino n. 24078/2013 e Deliberazione C. C. n.  
21/2013 ed ivi denominato "Allegato 1";

- gli atti e provvedimenti sopra indicati, con i relativi allegati,  
conservati agli atti di questo Comune, vengono dati per letti per  
richiesta dei componenti che dichiarano di averne presa visione, e  
vengono richiamati come parti integranti del presente contratto  
perchè pienamente conformi alla volontà delle parti stesse

**QUANTO SOPRA PREMESSO**

si conviene e si stipula tra

la Provincia di Torino, rappresentata dal Dirigente del Servizio  
Patrimonio Dott. Giovanni Monterosso - nato a Taranto il 1° febbraio  
1957 - domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Via Maria  
Vittoria n. 12, 10123 Torino - P.IVA 01907990012, in qualità di legale  
rappresentante in applicazione dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato  
con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dell'art. 35 dello Statuto Provinciale e del  
Decreto del Presidente della Provincia n. 113-52778/2013 del 24  
dicembre 2013, nel prosieguo denominata "Provincia"

e

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca COSTANTINI

IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.  
Ing. Stefano Maria TORI

il Comune di Grugliasco (TO) con sede in Grugliasco (TO), Piazza Matteotti 50, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01472860012 in persona del Dirigente Settore Lavori Pubblici Ing. Grazia Maria Topi - nata a Casale Monferrato (AL) il 29 settembre 1966 - domiciliata per la carica presso il Palazzo Civico, p.zza Matteotti n. 50, che interviene in questo atto ai sensi dell'art. 46 del vigente Statuto comunale ed art. 51 del Regolamento dei contratti, approvato con delibera consiliare n. 161 del 4.11.1991, nel prosieguo denominato "Comune",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - Parti ed oggetto**

La Provincia di Torino in qualità di proprietario concede, alle condizioni che seguono, alla Città di Grugliasco che accetta:

a) il **diritto d'uso** sul seguente immobile: complesso sportivo sito in Grugliasco, Via Alberto Sordi n° 13 (già Strada Campagnola n. 68), distinto al N.C.E.U. al Foglio 14 mappale n. 165, composto da diversi campi per il gioco del calcio, edifici adibiti a spogliatoi e servizi, nonché aree di parcheggio, come meglio identificato nella planimetria allegata alle sopracitate Deliberazioni Consiglio Provinciale di Torino n. 24078/2013 e Deliberazione Consiglio Comunale n. 21/2013 ed ivi denominata "Allegato A";

b) l'**utilizzo** in concessione del terreno adiacente all'area parcheggio del L.S. "M. Curie" sito in Grugliasco in Corso Allamano n. 120,

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca COSTANTINI

IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.  
Ing. Grazia Maria TOPI

comprensivo di un'area parcheggio, distinta al N.C.T. al Foglio 14 mappale n. 190, come meglio identificato nella planimetria allegata alle sopracitate Deliberazioni Consiglio Provinciale di Torino n. 24078/2013 e Deliberazione Consiglio Comunale n. 21/2013 ed ivi denominata "Allegato B".

Scopo del presente contratto, in un'ottica di collaborazione istituzionale tra enti locali territoriali, è fornire alla Città di Grugliasco, attraverso la possibilità di gestione diretta delle aree in oggetto ubicate sul proprio territorio, uno strumento idoneo a concorrere all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, con particolare riferimento agli ambiti della promozione sportiva, socio-culturale e del tempo libero.

**Art. 3 - Destinazione d'uso**

Gli immobili di cui all'art. 2 sono concessi per essere destinati ad attività riferite agli ambiti di cui al precedente art. 2, con divieto assoluto di modificarne la destinazione pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il Comune, con riferimento alla destinazione immobile di cui all'art. 2) lett. a), si impegna al mantenimento della vocazione sportiva dell'impianto ed alla sua gestione anche tramite l'affidamento del medesimo a soggetti terzi gestori qualificati, fermo quanto previsto al successivo art. 8 e secondo quanto previsto dal successivo art. 9.

Il Comune si impegna altresì a promuovere presso l'impianto sportivo iniziative dirette alla diffusione dell'attività sportiva fruibili dalla generalità dei cittadini, garantendo l'accesso alle relative

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot. Luca COSTANTINI

IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.  
Ing. Grazia Maria TOPI

strutture, in coerenza ed applicazione di quanto previsto con la convenzione n. rep. 9028 del 17/06/2004, citata in premessa.

Sul terreno concesso in utilizzo ai sensi dell'art. 2 lett. b) è fatto divieto di edificazione di strutture permanenti in considerazione della natura indisponibile dell'area.

#### Art. 4 - Durata

Il diritto d'uso di cui al precedente art. 2) lett. a), ha decorrenza dal giorno di stipula del presente atto e scadenza il 31 dicembre 2020.

La concessione di utilizzo di cui al precedente art. 2 lett. b), ha decorrenza dalla stipula del presente atto e scadenza il 31 dicembre 2020.

Alla scadenza il presente contratto non si rinnova automaticamente.

#### Art. 5 - Condizioni del diritto d'uso (art. 2 lett. a))

Il diritto d'uso (art. 2 lett. a)) è costituito a titolo oneroso secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Il diritto d'uso è altresì costituito a corpo e non a misura.

Non si darà luogo ad azione per qualunque errore materiale nella descrizione del bene in oggetto, nella indicazione della superficie, numeri di mappa e coerenze, e per qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come espressamente dichiarato dalla Città di Grugliasco, di ben conoscere gli immobili in oggetto nel loro complesso e valore in tutte le loro parti.

#### Art. 6 - Condizioni della concessione in utilizzo (art. 2 lett. b))

La concessione di utilizzo di cui all'art. 2 lett. b) è costituita a titolo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca COSTANTINI

IL DIRIGENTE SECTORE LL. PP.

Ing. Grazia Maria TOPI

oneroso secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Il Comune si impegna a garantire che le attività socio-culturali svolte sul terreno concesso in utilizzo (art. 2 lett. b)) siano intraprese in modo tale da non interferire in alcun modo con le attività didattiche proprie del vicino Istituto Scolastico "M. Curie".

L'obbligo di non interferire con le attività didattiche è esteso alle operazioni di allestimento e smontaggio di eventuali strutture.

Le modalità di utilizzo del citato terreno dovranno essere compatibili con l'eventuale esistenza di standard urbanistici in materia di parcheggi di pertinenza del vicino Istituto Scolastico "M. Curie".

Il Comune dichiara di essere a conoscenza che la concessione prevista nel presente articolo ha natura di concessione amministrativa riferita ad area appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia.

#### Art. 7 - Corrispettivi

Le parti concordano che per gli utilizzi previsti dal presente contratto saranno dovuti alla Provincia di Torino corrispettivi annui corrispondenti alle somme che la medesima avrebbe potuto introitare in conseguenza della gestione diretta delle aree in argomento, tenuto conto delle spese/economie sostenute/realizzate dagli Enti contraenti a seguito di quanto previsto nel presente atto.

Costituiscono corrispettivi a favore della Provincia anche gli investimenti di cui al successivo art. 12.

Conseguentemente:

per quanto attiene al *diritto d'uso sul complesso sportivo di cui all'art. 2 lett. a)* il Comune si impegna a corrispondere a titolo di corrispettivo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca Costantini

IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.  
Ing. Grazia Maria TOPI

alla Provincia i seguenti importi:

- dalla data della stipulazione sino al 31/12/2015, l'importo di € 2.050,00 annui;
- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, l'importo di € 9.000,00 annui.

Le parti danno atto che il corrispettivo previsto sino al 31/12/2015 è limitato all'importo attualmente riscosso dalla Provincia in forza e per le motivazioni di cui alle convenzioni e contratti in premessa richiamati stipulati dalla Provincia di Torino con il soggetto attuale gestore dell'area;

- per quanto attiene alla *concessione di utilizzo del terreno di cui all'art. 2 lett. b)*, il Comune si impegna a corrispondere alla Provincia un canone annuo di concessione pari ad € 16.000,00 dalla data di stipula del presente atto sino al 31/12/2020.


Corrispettivi e canoni per periodi inferiori all'anno verranno determinati in proporzione alla frazione di anno utilizzata.



Corrispettivi e canoni saranno soggetti a revisione annua ISTAT a decorrere dall'anno 2015 nella misura del 100% della variazione ISTAT all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

I pagamenti dovranno corrispondersi con versamento sul c/c intestato a: GIROFONDI BANCA D'ITALIA IBAN: IT 43R 01000 03245 1143000 60057.

I versamenti dovranno essere effettuati annualmente ed entro il mese di gennaio.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca Costantini  


IL DIRIGENTE GENERALE  
Ing. Grazia Maria TDPJ  


**Art. 8 – Successione nei contratti**

Per effetto del presente atto e per ciò che attiene ai rapporti inerenti agli immobili concessi in diritto d'uso di cui all'art. 2 lett. a), il Comune subentra alla Provincia di Torino nella convenzione n. rep. 9028 del 17/06/2004 e nei contratti da essa richiamati, e si impegna al loro rispetto e all'adozione degli atti necessari conseguenti a dare efficacia al predetto subentro.

Il Comune dichiara di ben conoscere ed accettare quanto previsto nella citata convenzione e nei contratti da essa richiamati, atti allegati alle sopracitate Deliberazioni Consiglio Provinciale di Torino n. 24078/2013 (ivi denominati "Allegato C", "Allegato D" e relativa planimetria allegata, "Allegato E" e relativa planimetria allegata) e Deliberazione Consiglio Comunale n. 21/2013 (ivi denominati "Allegato E", "Allegato D" e relativa planimetria allegata, "Allegato C" e relativa planimetria allegata).

**Art. 9 – Gestione degli immobili**

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, al Comune è consentito affidare o subconcedere l'utilizzo/gestione degli immobili oggetto del presente atto a terzi, fermi i vincoli di destinazione di cui al precedente art. 3, previo accertamento dei requisiti di legge in capo al gestore/subconcessionario e nel rispetto della vigente normativa in materia.

In tal caso il Comune resterà comunque unico responsabile nei confronti della Provincia per il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Luca COSTANTINI

IL DIRIGENTE SETTORELL. PP.

Ing. Grazia Maria TORI

Gli atti adottati in difformità a quanto sopra costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto e producono gli effetti previsti al successivo articolo 14.

**Art. 10 - Oneri a carico del Comune**

Per effetto del presente contratto il Comune prende formalmente in carico la gestione e cura degli immobili concessi orientando la propria attività anche a tutela del patrimonio pubblico in utilizzo nell'interesse della collettività.


Il Comune assume tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli edifici e dei relativi impianti oggetto del presente atto, compresi quelli derivanti dall'eventuale adeguamento degli impianti alle normative vigenti.

Le eventuali modificazioni dello stato degli immobili o della loro consistenza dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti uffici della Provincia.

Tutte le strutture eventualmente realizzate verranno acquisite gratuitamente al patrimonio della Provincia allo scadere del termine di durata del presente atto o anticipatamente nei casi previsti dal successivo art. 14.

Sono a carico del Comune tutte le spese relative alla gestione e conduzione degli immobili oggetto del presente atto e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti i consumi di acqua potabile, energia elettrica, gas e riscaldamento.

Sono a carico del Comune gli oneri di pulizia dell'area, la tassa raccolta rifiuti ed ogni altra spesa, imposta o tassa che si rendesse


IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Lucia COSTANTINI  


IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.  
Ing. Grazia Maria TOPI  







necessaria per l'utilizzo degli immobili oggetto del presente atto, per le finalità di cui al precedente art. 3.

Gli oneri a carico del Comune previsti nel presente articolo potranno essere eventualmente posti a carico di terzi in applicazione e alle condizioni di cui al precedente art. 9.

#### Art. 11 - Responsabilità e garanzie assicurative


Il Comune è costituito custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è quindi responsabile a norma degli artt. 2043-2051 ss. C.C., rispondendo dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili ed agli impianti oggetto del presente atto.


Il Comune solleva altresì la Provincia da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività esercitate negli immobili, nonché di interruzioni incolpevoli di servizi, anche in occasione dell'esecuzione di eventuali lavori di miglioria realizzati nei medesimi.


Il Comune terrà indenne la Provincia e l'Istituto Scolastico "Marie Curie" da molestie o pretese da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto del presente atto, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di miglioria, allestimento, disallestimento, sia durante l'uso dell'area concessa.

Il Comune esonera la Provincia da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto colposo o doloso da parte di terzi.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Comune è

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca COSTANTINI  


IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.  
Ing. Grazia Maria TORI  




tenuto a garantire la presenza di adeguate polizze assicurative con un congruo massimale minimo previsto per la responsabilità civile verso terzi per le attività che saranno esercitate negli immobili, nonché polizza assicurativa "All risks property" per gli immobili oggetto del presente contratto.

Il Comune dovrà mantenere sugli immobili i diritti e le ragioni della Provincia sorvegliando che non avvengano occupazioni o abusi; qualora si verificassero detti fatti, dovrà tempestivamente intervenire a tutela del patrimonio provinciale dandone immediata informazione alla Provincia.

A garanzia dell'esecuzione degli investimenti di cui al successivo art. 12, per l'intero valore indicato negli interventi definiti all'interno dei progetti presentati dal soggetto individuato dal Comune per la gestione del complesso sportivo ed approvati dalla Provincia, il Comune si impegna a far stipulare apposite polizze fideiussorie a favore della Provincia medesima.

Le polizze previste con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia, proprietaria degli immobili.

**Art. 12 - Opere di valorizzazione - (art. 2 lett. a))**

Con riferimento agli immobili concessi in diritto d'uso (art. 2 lett. a)),

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luigi COSTANTINI  
*Luigi Costantini*

IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.  
Ing. Grazia Maria TOPI  
*Grazia Maria Topi*

*francesca*

il Comune si impegna a garantire l'esecuzione degli investimenti di valorizzazione in coerenza con la vocazione dell'area ammontanti a complessivi € 544.590,75 e contenuti nel prospetto allegato alle sopracitate Deliberazioni Consiglio Provinciale di Torino n. 24078/2013 e Deliberazione Consiglio Comunale n. 21/2013 ed ivi denominato "Allegato F".

Interventi sulle aree non ascrivibili a manutenzione ordinaria o straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Provincia.

#### Art. 13 - Indennizzi

Il Comune non potrà pretendere indennizzi in conseguenza di temporanee interruzioni del pieno godimento degli immobili oggetto del presente contratto a seguito di eventuali lavori autorizzati od eseguiti per conto della Provincia.

#### Art. 14 - Revoca, recesso e risoluzione

Il contratto di diritto d'uso di cui all'art. 2 lett. a) potrà essere risolto di diritto dalla Provincia ai sensi dell'art. 1456 C.C. in caso di ripetuti inadempimenti contrattuali ovvero in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

È dalle parti considerato grave inadempimento contrattuale la mancata realizzazione degli investimenti di valorizzazione del complesso sportivo di cui al precedente art. 12.

Il contratto di diritto d'uso potrà inoltre essere risolto di diritto ex art. 1456 C.C. dalla Provincia nel caso in cui la medesima dovesse essere chiamata a rispondere a causa di inadempimenti del Comune o dei

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca COSTANTINI

IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.  
Ing. Grazia Maya TOPPI

soggetti gestori con particolare riferimento all'eventuale mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento del contratto di mutuo stipulato con l'Istituto del Credito Sportivo da parte della Società Polisportiva Dilettantistica a r.l. "San Remo 72", contratto che, attualmente, vede la Provincia parte in qualità di soggetto garante fidejussore.

La Provincia si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal citato contratto di diritto d'uso, con preavviso di mesi 12, nel caso in cui le aree in oggetto dovessero risultare interessate dalla realizzazione dell'asse di Corso Marche.

Resta inteso che per i predetti casi di interruzione anticipata del rapporto di cui all'art. 2 lett. a) nulla sarà dovuto da parte della Provincia a qualsiasi titolo.

La concessione in utilizzo di cui all'art. 2 lett. b) potrà essere revocata, senza preavviso ed indennizzo, in caso di ripetuti inadempimenti contrattuali ovvero in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ovvero qualora venisse accertato un utilizzo dell'immobile diverso da quello concordato con il presente atto.

Con riferimento alla citata concessione di utilizzo di cui all'art. 2 lett. b) si riconosce altresì ad entrambe le parti la facoltà di recedere con preavviso di mesi dodici.

In tal caso nulla sarà dovuto tra le parti a qualsiasi titolo.

#### Art. 15 - Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'ente a favore del quale il presente

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca COSTANTINI

IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.  
Ing. Grazia Maria TOPA

atto viene stipulato (Comune), ivi comprese quelle relative alla copia di competenza della Provincia.

Le parti richiedono l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B annessa al D.P.R. 642/1972 poiché trattasi di atto stipulato tra Comune e Provincia.

Le parti richiedono l'applicazione dell'imposta di registro

- nella misura del 2% ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 24/04/1986 n. 131, con riferimento all'utilizzo dell'area di cui al precedente art. 2 lettera b);

- nella misura del 9% ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 24/04/1986 n. 131, con riferimento alla costituzione del diritto d'uso di cui al precedente art. 2 lettera a).

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e l'applicazione per l'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.

Le parti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino; la Provincia di Torino, in persona di chi sopra, rinuncia all'ipoteca legale spettante e solleva il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

#### Art. 16 - Accertamenti

I funzionari della Provincia, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere in ogni momento e per qualsiasi ragione all'area

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca COSTANTINI

IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.  
Ing. Grazia Maria TOPI

*[Handwritten signature]*

concessa per accertamenti ed operazioni nell'interesse della proprietà.

**Art. 17 - Restituzione**

Al termine di scadenza del presente contratto, ovvero in ogni altro caso previsto al precedente art. 14, il Comune dovrà restituire gli immobili in buono stato di conservazione e manutenzione salvo il normale deperimento d'uso, con tutte le addizioni/migliorie apportate che saranno acquisite al patrimonio provinciale senza alcun onere per la Provincia.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Lupp. COSTANTINI

**Art. 18 - Foro competente**

Per ogni controversia relativa alle clausole contenute nel presente contratto, si elegge competente il Foro di Torino.

**Art. 19 - Riferimento Leggi**

Per quanto non espressamente considerato nel presente atto si fa richiamo e riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.  
Ing. Grazia Maria TOPI

**Art. 20 - Domicilio delle parti**

Per tutti gli effetti, anche esecutivi, del presente atto le parti eleggono domicilio come segue:

PROVINCIA DI TORINO Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino

CITTÀ DI GRUGLIASCO Piazza Matteotti n. 50 - 10095 Grugliasco

**Art. 21 - Efficacia**


Il presente atto soggiace ai prescritti adempimenti di legge e vincola la Città di Grugliasco e la Provincia di Torino ad intervenuta sottoscrizione del medesimo previa adozione dei relativi provvedimenti di approvazione.


Si dà atto che a sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 16 della

IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.  
Ing. Grazia Maria TOPI

Legge 7 aprile 2014, n. 56, "dal primo gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi".


Richiesto io, Segretario Generale del Comune di Grugliasco, ho ricevuto il presente atto, da me letto ai comparenti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa ricevuta dalle parti, che lo approvano ed in conferma meco lo sottoscrivono.

(Dott. Giovanni Monterosso)  
  
(per la Provincia di Torino)

(Ing. Grazia Maria Topi)  
  
(per la Città di Grugliasco)


#### APPROVAZIONE CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel presente atto ed in particolare di approvare espressamente quelle di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21.

(Dott. Giovanni Monterosso)  
  
(per la Provincia di Torino)

(Ing. Grazia Maria Topi)  
  
(per la Città di Grugliasco)

Si contiene in pagine sedici oltre a righe quindici fin qui della presente.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Luca COSTANTINI)  


Registrato a Rivoli il 29 DIC. 2014

al N. 37 Vol. SERIE IV A.P.

Esatto € 6.254,50

di cui € 50,00 per Trascrizione



Dott. TALENTI

# CITTÀ DI GRUGLIASCO

## Città Metropolitana di Torino

Prot. 25735 /GMT  
V.I.Z. 4/1-2015

Grugliasco, 27 giugno 2016

Spett.le  
Città Metropolitana di Torino  
Alla c.a.  
Direttore Area Lavori Pubblici  
Ing. Sandro Petruzzi

Direttore Area Patrimonio  
Dott. Giovanni Monterosso

PROTOCOLLO GENERALE  
n° 78521-PEC  
del 27 GIU. 2016  
Struttura: BAG X HEO - 02 - I.TEO.FAS  
Classif. 6-4

**Oggetto: Concessione d'uso immobili Corso Allamano 120. Comunicazione recesso.**

**Richiamati:**

- il contratto rep. n° 5730 del 15 dicembre 2014 con il quale il Comune di Grugliasco acquisiva l'utilizzo in concessione del terreno adiacente al parcheggio del Liceo Scientifico Maria Curie sito in Corso Canonico Allamano n° 120 con l'impegno allo svolgimento di attività socio culturali e dietro corresponsione di un canone pari ad € 16.000,00/anno con scadenza il 31 dicembre 2020;
- la nota prot. 21523 del 26 maggio 2016 con la quale il Comune di Grugliasco chiedeva alla Città Metropolitana, conferma dell'intenzione di procedere con programmi di sviluppo dell'edilizia scolastica, che vedrebbero coinvolta anche l'area oggetto di concessione del diritto di utilizzo per la creazione di un vero e proprio Campus, e, evidenziando che tali programmi potrebbero rendere necessaria una risoluzione anticipata del contratto, impedendo di fatto lo svolgimento di una gara di sub-concessione avente oggetto e durata indeterminata;
- la medesima nota con la quale, nel contesto descritto, si comunicava l'intenzione di procedere ad un affidamento di durata annuale al CUS Torino, in quanto soggetto di natura pubblica e già presente nell'area del Barocchio, per sviluppare attività coerenti con la destinazione.
- La nota prot. 21590 del 26 maggio 2016 con cui la Città Metropolitana dava il proprio assenso alla proposta avanzata dal Comune e confermava, inoltre, l'intenzione, nell'ambito dei programmi di sviluppo del complesso scolastico, di verificare la possibilità di avviare una collaborazione con lo stesso CUS Torino, finalizzata alla valorizzazione ed al potenziamento degli impianti sportivi insistenti nel complesso scolastico medesimo.

Rilevata la necessità di sub-assegnare l'area tramite procedura di evidenza pubblica e l'impossibilità di procedere con la predisposizione e pubblicazione degli atti di gara nel contesto di incertezza e di indeterminatezza dell'oggetto e della durata della possibile sub-concessione, con la



# CITTÀ DI GRUGLIASCO

## Città Metropolitana di Torino

presente si esercita la facoltà di recesso dal contratto per la parte relativa alla concessione di utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del contratto rep. n° 5730 del 15 dicembre 2014.

Tale recesso, ai sensi del medesimo contratto, sarà comunque operativo trascorsi 12 mesi dalla presente comunicazione e senza che nulla sia dovuto tra le parti a qualsiasi titolo.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Sindaco  
Roberto Monti

Il Dirigente Settore LL.PP.,  
Ing. Grazia Maria TOPI